

**ILL.MO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI**

*ESPOSTO DENUNCIA*

Io sottoscritto Leonardo Capitanio, nella mia qualità di Presidente e legale rappresentante dell'ANVE (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori), con sede legale in Roma alla via Birmania num. 81, espongo quanto di seguito.

**ANVE** è l'associazione nazionale dei vivaisti operante a livello nazionale e internazionale. Essa non si rivolge solo ai vivaisti esportatori, ma opera a tutela degli interessi di tutti i vivaisti, offrendo **servizi di sostegno e di tutela** come interlocutore rappresentativo delle aziende per dialogare con le istituzioni. L'associazione è stata **costituita su volere degli operatori del settore** interessati ad avere accesso ad informazioni più specifiche e mirate sulla loro attività e a partecipare a tavoli tecnici settoriali, tanto in Italia quanto in Europa, come anche oltre i confini dell'UE.

Il vivaismo è un comparto pulsante dell'agricoltura pugliese e, nella mia qualità, ho già avuto l'onore di esserne portavoce di fronte ai rappresentanti della Commissione europea in missione in Puglia per approfondire le dinamiche dell'epidemia batterica della Xylella. Nella circostanza ho raccontato ed elencato i numeri del nostro settore, ma soprattutto i danni già subiti e le potenziali perdite.

Il nostro è, al momento, a causa del batterio, un settore in grave difficoltà, restando ferma la necessità di continuare a produrre, nella piena legalità. L'esigenza è quella di tutelare l'intero settore vivaistico cercando di far sì che ogni decisione impatti il meno possibile sulle aziende locali, perché anche chi coltiva e opera (ancora) fuori dall'area interessata dal fenomeno della Xylella fastidiosa rischia ripercussioni, anche in termini di credibilità, sul mercato estero, che è vitale per il nostro settore.

Occorre ricordare che il settore vivaistico ha a che fare con 32mila posti di lavoro, per un giro di affari di quasi 2 miliardi di euro, **il 20% dei quali realizzati nella sola Puglia**.

Ciò premesso occorre ripercorrere brevemente la vicenda Xylella fastidiosa, al fine di comprendere il sostrato su cui si innesta la presente.

Dal 2013 risulta presente sul territorio pugliese questo batterio da quarantena denominato "Xylella fastidiosa". La sua presenza, riscontrata inizialmente nel Salento, ed esattamente nel territorio di Gallipoli -primo focolaio nel 2013- si è nel tempo estesa dalla provincia leccese a quella brindisina, tarantina e della terra di Bari. Il batterio arreca un serissimo pregiudizio alle piantagioni di olivo che incontra conducendo le piante a un rapido disseccamento e infine alla morte.

I danni che derivano da tale devastante impatto sulle piantagioni sono sotto gli occhi di tutti, e dipanano il loro funesto effetto a vari livelli, da quello ambientale, conducendo alla deturpazione

di intere aree dall'incommensurabile valore paesaggistico, a quello economico sociale, posto il riverbero sull'economia dei territori colpiti, dal punto di vista della popolazione impiegata nei vari settori che dalla coltivazione dell'olivo dipendono, e che rappresenta una fonte di sostentamento di importanza assoluta, come testimoniano i numeri anzi indicati, che sono quelli riferiti al **solo settore vivaistico**.

Nello specifico, per quanto concerne il settore di mia competenza, il danno risulta incalcolabile nel momento in cui si pensa alla sfiducia che il mercato pugliese riceve, dal momento in cui si è palesato il problema Xylella, in termini di credibilità. Nessuno vuole rischiare di acquistare da vivai contigui alla zona di diffusione del batterio, secondo un meccanismo che ha le caratteristiche di un drammatico effetto domino. I vivaisti pugliesi sono penalizzati a livello nazionale, e non solo per gli olivi ma per tutti quei tipi di piante (usiamo termini semplicistici per praticità) che possono essere colpite dalla Xylella ed esserne vettrici (c.d. "piante ospiti"). E i vivaisti italiani, tutti, non solo dunque quelli pugliesi, sono penalizzati a livello internazionale per gli stessi motivi.

Basti pensare che, laddove il fenomeno è stato arginato nei tempi che avrebbero potuto aversi anche in Italia, (si fa riferimento alla Spagna, colpita al pari del nostro Paese dal fenomeno Xylella) il mercato, all'esito di interventi rapidi e diffusi, ha ripreso vigore salvaguardando migliaia di posti di lavoro e un importantissimo settore dell'economia nazionale.

**In Italia, in vero, fin dal 2014 sono stati emanati una serie di provvedimenti finalizzati ad arginare il fenomeno attraverso l'accertamento, la delimitazione e il contenimento della citata epidemia mediante una serie di misure obbligatorie e cogenti.**

Tra queste hanno importanza fondamentale, quali misure idonee ad impedire la diffusione del batterio alle altre province della Regione: 1) **l'eradicazione delle piante di ulivo** (e delle altre specie ospiti colpite dal fenomeno infettivo); 2) il controllo del vettore accertato dell'epidemia (la c.d. "sputacchina", tecnicamente *Philaenus spumarius*).

Si tratta di Decreti Ministeriali di recepimento della normativa comunitaria<sup>1</sup>, il primo dei quali è il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 settembre 2014 (14A07903), seguito da altri fino al più recente: il **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018** (cosiddetto Decreto Martina).

In essi sono prescritte **"misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana"** finalizzate alla ricognizione, delimitazione delle zone infette e al contenimento (la già citata eradicazione delle piante infette e il controllo meccanico e chimico dei vettori) assegnate in particolare alla

---

<sup>1</sup>Decisione di Esecuzione della Commissione del 13 febbraio 2014 n. 87; Decisione di Esecuzione della Commissione del 23 luglio 2014, n. 497; Decisione di Esecuzione della Commissione del 18 maggio 2015 n. 789; Decisione di Esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2015 n. 2417; Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 maggio 2016 n. 764; Decisione di Esecuzione della Commissione del 14 dicembre 2017 n. 2352

competenza della Regione Puglia, e dei relativi uffici regionali preposti (Ufficio fitosanitario regionale).

Si tratta di misure **obbligatorie** di contenimento. **Obbligatorie**. E si tratta di **misure pienamente legittimate dalla Corte di Giustizia Europea** (Sentenza rif. ECLI:EU:C:2016:428 della I Sezione del 9 giugno 2016., il cui dispositivo si può leggere in nota).<sup>2</sup>

A ciò si aggiunga che la Regione Puglia, dopo una iniziale incertezza, ha del tutto aderito alle prescrizioni ministeriali. Di tal che, ha adesso posto in essere una serie di procedure finalizzate al monitoraggio, alla eradicazione, e al controllo, nel senso del contenimento dell'infezione, al fine di bloccarne la diffusione sul territorio regionale ancora salvaguardabile.

In questo quadro normativo tutte le misure previste, ex lege, sia di natura ministeriale che regionale, queste in esecuzione di quelle governative, trovano un'enorme difficoltà applicativa in concreto, a causa di una serie di interventi, azioni e campagne di natura mediatica con finalità opposte.

Attraverso una serie di attività (che vanno dalle manifestazioni ai convegni, dalle pagine web e dai post sul social network Facebook e sui blog, alle assemblee, ai presidi, alle manifestazioni) si sta ponendo in essere una condotta chiaramente mirata a turbare l'ordine pubblico nonché concretandosi in una vera e propria istigazione alla disapplicazione della legge, attraverso il blocco di quelle misure definite urgenti dai DM proprio unendo, alla loro obbligatorietà, la imprescindibilità di una applicazione immediata, come parte integrante della loro necessità.

Vengono ad essere così impedito, di fatto, quelle attività assolutamente necessarie al contenimento **immediato** del fenomeno attraverso le misure pubbliche obbligatorie per la tutela del paesaggio, della salute, e dell'economia regionale. E allo stesso modo sono impediti le ispezioni, le eradicazioni delle piante infette, l'uso dei fitofarmaci.

Il meccanismo attraverso il quale ciò viene posto in essere è quello di diffondere, come vere, una serie di notizie e informazioni di carattere NON scientifico, spacciandole come tali, creando una disinformazione, la diffusione tendenziosa di una serie di tesi complottiste, laddove la letteratura scientifica ufficiale e tutta la normativa comunitaria hanno chiarito quale sia la posizione unica, ufficiale sulla questione, fornendo le sole, possibili e legali soluzioni, che la normativa interna ha reso anche obbligatorie.

---

<sup>2</sup>“L'esame delle questioni sollevate non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), in rapporto alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, letta alla luce dei principi di precauzione e di proporzionalità, nonché in rapporto all'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 296 TFUE e dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.” (sent. ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:428 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0078&from=IT>)

E' innegabile che questa campagna mediatica e comportamentale ad amplissima diffusione, e ad altissima suggestione (posto che la stessa viene basata su dati spacciati per scientifici pur trattandosi di posizioni non riconosciute dal mondo scientifico e giuridico nazionale e internazionale, che si tende a legittimare instillando il germe del complotto economico che tocca la "pancia" della gente) si sostanzia in un vero e proprio turbamento dell'ordine costituito, impedendo, nei fatti, anche l'applicazione della norma cogente e vigente. Istigando ad opporsi, in massa, all'applicazione delle misure di legge urgenti ed obbligatorie. Conducendo, non solo nelle intenzioni ma anche nei fatti, all'interruzione dell'attività regionale di carattere pubblico ed interesse collettivo, che ha peraltro finalità di natura realmente collettiva avendo ad oggetto la tutela non solo del territorio e del paesaggio, ma anche dell'economia locale e di conseguenza nazionale.

Non si dimentichi il numero di persone impiegate nel settore vivaistico, pari a –come detto- circa 32.000, e non si dimentichi il volume di affari che esso settore produce, di circa due miliardi di euro, con le conseguenze sociali che il sostanziale smantellamento di questa attività può condurre con sé, coinvolgendo un impressionante numero di persone e famiglie trascinate nel baratro di una impuntatura di natura ideologica, in assoluto spregio della legge e delle posizioni scientifiche ufficiali.

Neppure si dimentichi, in questo senso, che non è solo il settore vivaistico a risultare coinvolto, ma si parla di una intera economia locale, con ampi e irreversibili riverberi sul piano nazionale. Come indicato dal CNO: *"il numero delle aziende olivicole attualmente e potenzialmente interessate dall'epidemia, in base al censimento ISTAT Agricoltura 2010, sono ben 196.282, distribuite su tutto il territorio delle province colpite dall'epidemia, il che sta a significare che il problema ha assunto e sta assumendo sempre più caratteristiche di sicurezza del territorio e dei cittadini pugliesi nel loro complesso"*.

In questo solco è del 25 maggio scorso una manifestazione nella città di Bari mirata ancora una volta a bloccare l'esecuzione delle Misure di legge e, in particolare, l'eradicazione degli ulivi infetti e l'utilizzo dei fitofarmaci previsti dal citato Decreto Martina (proprio al fine di contenere e combattere i vettori e quindi la diffusione dell'epidemia da Xylella).

A tanto si aggiungono esposti, contestazioni, anche in sede europea, mirati a inibire l'applicazione delle misure ministeriali attraverso il pernicioso utilizzo di eccezioni di natura formale e giuridica ai DM che, pur per il tramite di una via apparentemente legittima sul piano giuridico, nei fatti continua a ritardare ogni intervento concreto. Si sta portando così alla paralisi una situazione che, come più volte ribadito, ha nell'urgenza assoluta uno dei caratteri fondamentali della sua efficacia e che ha ad oggetto la tutela di interessi collettivi che lo Stato e la Regione hanno il diritto e la responsabilità di tutelare anche in favore dell'ordine pubblico.

Perché tali campagne di disinformazione, di istigazione alla disubbidienza rispetto alla legge, basate su tesi complottiste fortemente suggestive, inducono sia i singoli agricoltori (o le aziende agricole) interessati dal fenomeno, sia alcuni amministratori locali a porre in essere una serie di condotte (ricorsi al Tar, tutti dichiarati inammissibili o respinti, i primi, ordinanze comunali di vario

contenuto gli altri) in contrasto all'applicazione della legge. E, impedendo la concreta applicazione delle misure urgenti mirate al contenimento della diffusione dell'epidemia, nella sostanza ostacolano ed interrompono un servizio di pubblica necessità.

Si ricorda come il reato di cui all'art. 656 sia un reato di pericolo:

*“Il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 cod. pen.), è un reato di pericolo, sicché nulla rileva, ai fini della sua esclusione, il fatto che non si sia verificato alcun turbamento dell'ordine pubblico, essendo sufficiente che vi fosse un'astratta possibilità che un tale turbamento in effetti si verificasse.” Sez. I, sent. n. 9475 del 07-11-1996 (cc. del 01-07-1996), Natola (rv 205993).*

Non si trascuri, in ultimo, il danno, anche di immagine, già verificatosi, in capo non solo alla Regione ma anche all'intero Stato italiano, destinatario di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea.

Queste condotte, dunque, impedendo di fatto che l'eradicazione e il contenimento del fenomeno pongano un argine al medesimo, stanno conducendo in concreto e progressivamente:

- **Da un lato, alla diffusione dell'infezione, in violazione dell'art. 500 c.p. il quale prevede che: “Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”;** non v'è dubbio che le condotte innanzi dette integrino pienamente questa fattispecie di reato, procedibile d'ufficio;
- **Dall'altro al deturpamento paesaggistico della Regione, posta la natura centrale delle piante di olivo nel paesaggio pugliese che in questa pianta (e in seconda battuta in una serie di altre piante -anch'esse ospiti della Xylella- che fanno parte della macchia mediterranea) trova una vera e propria identificazione paesaggistica e culturale, venendo ad essa assimilato, e trattandosi di piante sottoposte a tutela paesaggistica ex lege. Il deturpamento è incontestabile laddove si consideri il mutamento totale del paesaggio, che dalla normativa codicistica (art. 734 c.p.) e nazionale (L. 42/2004) riceve la massima tutela, che scaturisce come inevitabile nel momento in cui si impedisce alla malattia di diffondersi attraverso condotte strumentali che impediscono al sua diffusione; si badi, si tratta di reato di valenza costituzionale, posto l'art. 9 della nostra Carta che afferma che la Repubblica: “Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, espressamente richiamato dalla norma codicistica.**

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto innanzi denunciato ed esposto si rivolge viva istanza all'Ill.mo Procuratore della Repubblica di Bari affinché voglia, previe le ritenute verifiche ed indagini, valutare la rilevanza penale dei fatti di cui alla narrativa della presente, con particolare riferimento ai reati di cui agli artt. 500 c.p., 565, c.p., e 734 c.p. procedendo, se del caso, nei confronti di tutti coloro che

saranno ritenuti responsabili dei su menzionati reati, o di quegli ulteriori e diversi reati dovesse ravvisare nei fatti descritti.

Chiedo di essere informato nel caso di richiesta di archiviazione o di proroga delle indagini.

Con Osservanza

Bari/Monopoli \_\_\_\_\_

Leonardo Capitanio

nella qualità ut supra specificata.

#### NOMINA E PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Leonardo Capitanio, nato a Monopoli il 29.07.1989, nella mia qualità di Presidente e legale rappresentante dell'ANVE (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori), con sede legale in Roma alla via Birmania num. 81,

#### NOMINO

Difensore di fiducia nell'instaurando procedimento penale l'avv. Mario Colaleo del Foro di Bari, con studio in Bari alla via P. Amedeo n. 197, conferendo al medesimo ogni potere e facoltà previsti dalla legge.

Conferisco altresì al medesimo avv. Mario Colaleo

#### PROCURA SPECIALE

allo specifico fine di depositare, in mio nome e per mio conto il presente esposto/denuncia presso la Procura della Repubblica di Bari ovvero presso le sedi di Polizia Giudiziaria.

Bari/Monopoli \_\_\_\_\_

Leonardo Capitanio

nella qualità ut supra specificata.

Le firme di cui alla presente del sig. Leonardo Capitanio

Sono autentiche

Il difensore e procuratore speciale

Avv. Mario Colaleo

Allegati, come da narrativa